

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2023, n. 876

**Definizione Agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi della Legge 29/12/2022 n. 197 commi da 186 a 205. Applicazione quote accantonate del risultato di amministrazione e variazione al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..**

L'Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti e Vice Presidente della G.R. avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria del Servizio Amministrazione del Patrimonio - Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Anna D'Eri, confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio d.ssa Anna De Domizio, dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, definitivamente convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27 febbraio scorso), reca una serie di modifiche alle disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), con riferimento sia alla definizione del contenzioso pendente, sia allo stralcio delle cartelle esattoriali di valore fino a mille euro.

La stessa legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto all'art. 1, la possibilità per i Comuni di disporre, entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

All'attualità pendono numerosi contenziosi fra la Regione Puglia e il Comune di Bari aventi tutti ad oggetto l'applicazione dell'imposta municipale propria per la tassazione di immobili appartenenti alla prima, per i quali si è ritenuta applicabile l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 504/1992 secondo cui sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Senonché la giurisprudenza di legittimità formatasi nel corso del tempo e in pendenza dei giudizi intrapresi ha, invece, stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 7 c. 1 lett. a) per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale dallo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietaria abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte.

Sempre nella giurisprudenza di legittimità, ancorché senza finalità di lucro per l'ente cui la funzione istituzionale è stata demandata, è stata negata la fruizione dell'agevolazione, trattandosi di materia agevolativa e trovando pertanto applicazione il principio di stretta interpretazione.

Nella fattispecie, pendono presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionale i seguenti contenziosi instaurati con il Comune di Bari, relativi ad impugnazione di avvisi di accertamento in materia di ICI ed IMU:

- (cont. 160/12/FR) - avvisi di accertamento per le annualità 2006 -2010;
- (cont. 94/16/FR) - avviso di accertamento annualità 2012;
- (cont. 1082/18/MA) - avviso di accertamento annualità 2013;
- (cont. 1153/19/MA) avviso di accertamento annualità 2014;
- (cont. 052/22 MA) – avviso di accertamento annualità 2016.

Il Consiglio Comunale della Città di Bari, con deliberazione n. 2023/00022 del 13.03.2023 ha

approvato il Regolamento della Definizione Agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi della Legge 29/12/2022 n. 197 commi da 186 a 205. Il predetto Regolamento prevede:

#### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, comma 205 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Bari, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della predetta L. n. 197/2022.

2. Con riferimento ai profili non espressamente disciplinati dal presente regolamento restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 1, commi dal 186 al 205 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ss.mm.ii.

#### Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Bari o un suo ente strumentale, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro la data del 1 gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.

2. Per ente strumentale del Comune deve intendersi anche il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari, di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 446/1997 e qualunque altro soggetto qualificabile come ente strumentale ai sensi della disciplina vigente.

#### Articolo 3 – Soggetti legittimati alla presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata può essere presentata dal soggetto che abbia proposto l'atto introduttivo del giudizio, oppure da chi sia subentrato allo stesso o ne abbia la legittimazione secondo le norme vigenti.

2. La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eventualmente eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

#### Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del presente regolamento deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. Tale domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul proprio sito internet nel termine di 45 giorni dall'approvazione del presente regolamento, dovrà essere notificata all'Ente tramite posta elettronica certificata o con raccomandata A/R.

2. Il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata è tenuto a presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

3. Con riferimento a ciascun atto impugnato e, dunque a ciascuna domanda, dovrà essere effettuato un distinto pagamento per il perfezionamento della definizione agevolata.

#### Articolo 5 – Importi dovuti

1. In via generale, ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, è necessario versare un importo pari al 'valore della controversia', computato ai sensi dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3

2. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del 'valore della controversia'.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza del Comune o del suo ente strumentale

nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1 gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del 'valore della controversia' in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15% del 'valore della controversia' in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e il Comune o il proprio ente strumentale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.

5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali il Comune o il proprio ente strumentale sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del 'valore della controversia'.

6. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata, ma in ogni caso in data antecedente al 1 gennaio 2023.

7. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

#### Articolo 6 – Perfezionamento della definizione agevolata e rateizzazione

1. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'art. 4 e con il pagamento in un'unica soluzione degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023.

2. I canali attraverso cui effettuare il pagamento saranno indicati nel modello di domanda predisposto dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1.

3. Solo nel caso in cui l'importo dovuto per la definizione agevolata superi la soglia di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle 4 disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona, previa presentazione della domanda di cui all'art. 4, con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

4. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1 gennaio 2023.

#### Articolo 7 – Disposizioni di carattere processuale (Omissis)

#### Articolo 8 – Diniego e relative modalità di impugnazione (Omissis)

#### Articolo 9 – Entrata in vigore (Omissis)

L'Avvocatura regionale, nella valutazione di detti contenziosi, ha segnalato, in più occasioni, l'opportunità, convenienza e percorribilità di aderire alla suddetta definizione agevolata delle liti tributarie alla luce della sfavorevole giurisprudenza di legittimità già sopra descritta. Nello specifico con pec del 10.05.2023 e del 18.05.2023 è stato trasmesso parere positivo alla suddetta procedura di risoluzione dei contenziosi.

La Sezione Demanio e Patrimonio, concordando con l'Avvocatura regionale sull'opportunità di aderire alla definizione agevolata, ha acquisito presso l'ufficio tributi del Comune di Bari ogni informazione

utile, anche al fine della quantificazione degli importi da versare per ciascuna annualità di imposta oggetto di contenzioso, come di seguito si ricapitola:

- (cont. 160/12/FR) avviso accertamento ICI Anno 2006 n° 2285 del 14.12.2011. Imposta dovuta € 177.077,13; spese di notifica € 3,80; interessi € 43.611,91; sanzioni € 53.123,14, per un totale complessivo di € 273.816,00.
- (cont. 160/12/FR) avviso accertamento ICI Anno 2007 n° 2286 del 14.12.2011. Imposta dovuta € 208.454,44; spese di notifica € 3,80; interessi € 40.945,59; sanzioni € 62.536,34, per un totale complessivo di € 311.940,00.
- (cont. 160/12/FR) avviso accertamento ICI Anno 2008 n° 2287 del 14.12.2011. Imposta dovuta € 208.454,44; spese di notifica € 3,80; interessi € 30.013,16; sanzioni € 62.536,33, per un totale complessivo di € 301.008,00.
- (cont. 160/12/FR) avviso accertamento ICI Anno 2009 n° 2288 del 14.12.2011. Imposta dovuta € 208.454,44; spese di notifica € 3,80; interessi € 18.548,16; sanzioni € 62.536,33, per un totale complessivo di € 289.593,00.
- (cont. 160/12/FR) avviso accertamento ICI Anno 2010 n° 2289 del 14.12.2011. Imposta dovuta € 208.454,44; spese di notifica € 3,80; interessi € 10.055,79; sanzioni € 62.536,33, per un totale complessivo di € 281.050,00.

Descrizione dei sopra indicati contenziosi riuniti in un unico giudizio: La Regione ricorreva in I grado avverso gli avvisi relativi ai contenziosi sopra indicati contestando la debenza dell'ICI su una serie di cespiti regionali quali le aree fabbricabili sede della Giunta e del Consiglio Regionale e il Collegio Universitario utilizzato dall'ADISU sito in L.go Fraccacreta. Seguiva l'appello della Regione avverso la sent. 194/4/12 della CTP che si concludeva con sentenza n. 2384/03/14 della CTR con cui venivano parzialmente accolte le doglianze regionali e statuita la non debenza dell'ICI sulle Aree fabbricabili mentre dovuta l'imposta sul Collegio.

Con sentenza n. 36028/2022 depositata il 07.12.22 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso principale proposto dal Comune di Bari, statuendo che le aree edificatorie di Via Gentile risultano meritevoli di fruire dell'esenzione dell'imposta di cui all'art. 7 c. 1 lett. a) d. lgs.504/92, avendo ritenuto le aree "destinate" a fini istituzionali. Accoglieva il ricorso incidentale proposto dalla Regione, con riferimento all'esenzione del tributo sul Collegio universitario, cassando la sentenza impugnata in relazione al terzo motivo di ricorso incidentale e rinviando anche per le spese processuali alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado.

La Regione ha incaricato il legale costituito di procedere alla riassunzione di tutti i giudizi innanzi alla Commissione Tributaria regionale.

Definizione agevolata: per le sopra descritte liti tributarie, l'adesione alla definizione agevolata comporterebbe per la Regione Puglia il pagamento del 90% dell'imposta riportata nei singoli avvisi di accertamento (art. 1 comma 187 della Legge 29/12/2022 n. 197 e art. 5 c.2 del Regolamento del Comune di Bari), al netto delle sanzioni e degli interessi, oltre che al netto dell'IMU sulle aree fabbricabili già dichiarate esenti in base all'andamento dei giudizi. In particolare, si riportano di seguito e per ciascuna delle annualità sopra descritte gli importi da pagare in base alla definizione agevolata, gli importi dovuti in caso di mancata adesione (conferma delle pronunce) compresi interessi e sanzioni e, infine, l'importo che si risparmierebbe in caso di adesione.

- Anno 2006: € 42.492,72 importo agevolato, esclusi interessi e sanzioni; € 143.949,18 importo dovuto in caso di conferma della sentenza di I grado, compresi interessi e sanzioni; risparmio di € 101.456,46;
- Anno 2007: € 61.741,80 importo agevolato esclusi interessi e sanzioni; € 172.083,93 importo dovuto in caso di conferma della sentenza di I grado, compresi interessi e sanzioni; risparmio di € 110.342,10;
- Anno 2008: € 61.741,80 importo agevolato esclusi interessi e sanzioni; € 161.151,49 importo dovuto in caso di conferma della sentenza di I grado, compresi interessi e sanzioni; risparmio di € 99.409,69;
- Anno 2009: € 61.741,80 importo agevolato esclusi interessi e sanzioni; € 149.686,49 importo dovuto in caso di conferma della sentenza di I grado, compresi interessi e sanzioni; risparmio di € 87.944,69;
- Anno 2010: € 61.741,80 importo agevolato esclusi interessi e sanzioni; € 141.194,12 importo dovuto in caso di conferma della sentenza di I grado, compresi interessi e sanzioni; risparmio di € 72.592,12.

\*\*\*\*\*

- (cont. 94/16/FR) avviso accertamento IMU Anno 2012 n° 1605 del 23.12.2015: Imposta dovuta € 294.282,75;

spese di notifica € 5.10; interessi € 38.339,26; sanzioni € 88.284,83, per un totale complessivo di € 420.911,94.  
Descrizione del sopra indicato contenzioso: La Regione ricorreva in I grado avverso l'avviso indicato contestando la debenza del tributo al 100% su una serie di cespiti regionali quali le aree fabbricabili sede della Giunta e del Consiglio Regionale, nonché la debenza del tributo al 50% per il teatro Kursaal e il Collegio Universitario utilizzato dall'ADISU sito in L.go Fraccacreta. La CTP con sent. 359/2017 accoglieva in parte il ricorso, ritenendo fondata la domanda di esenzione sulle aree fabbricabili e la riduzione al 50% dell'IMU sul Kursaal e sul Collegio.

Definizione agevolata: per le sopra descritte liti tributarie, l'adesione alla definizione agevolata comporterebbe per la Regione Puglia il pagamento del 100% dell'imposta riportata nell'avviso di accertamento (art. 1 comma 187 della Legge 29/12/2022 n. 197 e art. 5 c.4 del Regolamento del Comune di Bari), al netto delle sanzioni e degli interessi, oltre che al netto dell'IMU sulle aree fabbricabili già dichiarate esenti al 100% e la riduzione al 50% dell'IMU sul Kursaal e sul Collegio universitario. In particolare, si riporta di seguito l'importo da pagare in base alla definizione agevolata, l'importo dovuti in caso di mancata adesione (conferma delle pronunce) compresi interessi e sanzioni e, infine, l'importo che si risparmierebbe in caso di adesione.

- Anno 2012: € 45.921,73 importo agevolato esclusi interessi e sanzioni; € 172.545,83 importo dovuto in caso di mancata adesione, compresi interessi e sanzioni; risparmio di € 126.624,10.

\*\*\*\*\*

- (cont. 1082/18/MA) avviso accertamento IMU Anno 2013 n° 680 del 22.06.2018: Imposta dovuta € 58.533,77; spese di notifica € 5,10; interessi € 11.110,02; sanzioni € 17.560,13, per un totale complessivo di € 87.209,02.

Descrizione del sopra indicato contenzioso: La Regione ricorreva in I grado avverso l'avviso indicato contestando, fra l'altro, la debenza del tributo calcolato al 100% sui cespiti regionali utilizzati dall'ADISU, sostenendo la debenza del tributo solo per il 50% sul teatro Kursaal, sostenendo l'avvenuto pagamento dell'IMU relativa all'immobile sito in Via Accolti Gil. La CTP con sent. 1007/2019 accoglieva il ricorso limitatamente agli immobili del Kursaal Santalucia e rigettava il resto.

La Regione proponeva appello che attualmente pende dinanzi la CTR di Bari.

Definizione agevolata: per la sopra descritta lite tributaria, l'adesione alla definizione agevolata comporterebbe per la Regione Puglia il pagamento del 100% dell'imposta riportata nell'avviso di accertamento (art. 1 comma 187 della Legge 29/12/2022 n. 197 e art. 5 c.4 del Regolamento del Comune di Bari), al netto delle sanzioni e degli interessi, oltre che della riduzione al 50% dell'IMU sui beni del Kursaal Santalucia. In particolare, si riporta di seguito l'importo da pagare in base alla definizione agevolata, l'importo dovuto in caso di mancata adesione (conferma delle pronunce) compresi interessi e sanzioni e, infine, l'importo che si risparmierebbe in caso di adesione.

- Anno 2013: € 49.232,94 importo agevolato esclusi interessi e sanzioni; € 77.903,09 importo dovuto in caso di mancata adesione, compresi interessi e sanzioni; risparmio di € 28.670,15.

\*\*\*\*\*

- (cont. 1153/19/MA) avviso accertamento IMU Anno 2014 n° 245967 del 10.09.2019: Imposta dovuta € 53.896,77; spese di notifica € 5,10; interessi € 7.795,79; sanzioni € 16.169,03, per un totale complessivo di € 77.867,00.

Descrizione del sopra indicato contenzioso: La Regione ricorreva in I grado avverso l'avviso indicato contestando, fra l'altro, la debenza del tributo calcolato al 100% sui cespiti regionali utilizzati dall'ADISU, sostenendo la debenza del tributo solo per il 50% sui beni del Kursaal Santalucia, sostenendo l'avvenuto pagamento dell'IMU relativa all'immobile sito in Via Accolti Gil. La CTP con sent. 1523/2020 rigettava il ricorso in toto. La Regione proponeva appello che attualmente pende dinanzi la CTR di Bari.

Definizione agevolata: per la sopra descritta lite tributaria, l'adesione alla definizione agevolata comporterebbe per la Regione Puglia il pagamento del 100% dell'imposta riportata nell'avviso di accertamento (art. 1 comma 187 della Legge 29/12/2022 n. 197 e art. 5 c.4 del Regolamento del Comune di Bari), al netto delle sanzioni

e degli interessi. In particolare, si riporta di seguito l'importo da pagare in base alla definizione agevolata, l'importo dovuto in caso di mancata adesione (conferma delle pronunce) compresi interessi e sanzioni e, infine, l'importo che si risparmierebbe in caso di adesione.

- Anno 2014: € 53.896,77 importo agevolato esclusi interessi e sanzioni; € 77.867,00 importo dovuto in caso di mancata adesione, compresi interessi e sanzioni; risparmio di € 23.970,23.

\*\*\*\*\*

(cont. 052/22/MA) avviso accertamento IMU Anno 2016 n° 891 del 25.11.2021. Imposta dovuta € 87.036,00; imposta versata in ritardo € 342,00; sanzione per tardivo versamento € 102,60, interessi € 12.452,37; sanzioni € 26.110,80, per un totale complessivo di € 125.701,77.

Descrizione dei sopra indicati contenziosi riuniti in un unico giudizio: La Regione ricorreva in I grado avverso gli avvisi relativi ai contenziosi sopra indicati sostenendo per tre cespiti indicati nell'avviso di aver già effettuato il versamento, contestando la debenza dell'IMU sui cespiti regionali utilizzati dall'ADISU. Con la sent. 769/2023, la CTP rigettava il ricorso e condannava alla spese processuali per € 3.000,00 in favore del Comune di Bari.

Definizione agevolata: per la sopra descritta lite tributaria, l'adesione alla definizione agevolata comporterebbe per la Regione Puglia il pagamento del 90% dell'imposta riportata nell'avviso di accertamento (art. 1 comma 187 della Legge 29/12/2022 n. 197 e art. 5 c.2 del Regolamento del Comune di Bari), al netto delle sanzioni e degli interessi, in quanto sebbene sia intervenuta la sentenza di I grado n. 769/2023 del 20.06.2022 depositata il 17.05.2023, la stessa è da intendersi pronunciata inutiliter data ai fini della definizione agevolata.

In particolare, si riportano di seguito e per ciascuna delle annualità sopra descritte gli importi da pagare in base alla definizione agevolata, gli importi dovuti in caso di mancata adesione (conferma delle pronunce) compresi interessi e sanzioni e, infine, l'importo che si risparmierebbe in caso di adesione.

-Anno 2016: € 78.332,40 importo agevolato, esclusi interessi e sanzioni; € 125.701,77 importo dovuto in caso di conferma della sentenza di I grado, compresi interessi e sanzioni; risparmio di € 47.369,37.

Tenuto conto del parere favorevole espresso dall'Avvocatura Regionale, tramite il legale costituito per l'amministrazione Avv. Alessio Mattera, giusta pec del 10.05.2023 e del 18.05.2023, che rappresentava l'opportunità di aderire a tale misura deflattiva alla luce dell'andamento dei contenziosi tributari intrapresi e pendenti.

Tutto quanto premesso, valutata la convenienza della definizione agevolata e in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, si ritiene opportuno aderire alla medesima procedura nei termini sopra esposti che comporterà un esborso pari ad € 516.843,76 con un risparmio complessivo di € 698.378.91, anziché di € 1.222.082,90.

#### VISTI

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- l'art. 42, comma 8, e l'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, relativo all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- l'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)";
- la Legge regionale n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la D.G.R. n. 87 del 08/02/2023 di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2022 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”.

Tutto quanto considerato, occorre procedere per la somma di 516.843,76 a mezzo di apposita delibera di Giunta Regionale all’autorizzazione della variazione al bilancio di previsione 2023-2025 finalizzata all’applicazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione relative al “Fondo contenzioso” e imputazione alla Missione 1 Programma 3 Titolo 01 - capitolo n. U0003601 “Spese per il pagamento di contributi unificati, imposte di registro e di bollo per contratti e sentenze” C.R.A. 10.06. P.D.C.F. U.1.02.01.99.000, come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.

#### Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, approvato con D.G.R. n. 27 del 24/01/2023, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dall’applicazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione relative al “fondo contenzioso”, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

#### VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

CRA	CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	P.D.C.F.	VARIAZIONE E.F. 2023		
				COMPETENZA	CASSA	
<b>APPLICAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA ACCANTAMENTO AL FONDO CONTENZIOSO</b>				+ 516.843,76	0,00	
10.04	U1110020	Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa.	20.1.1	U.1.10.01.01.000	0,00	- 516.843,76
10.06	U0003601	Spese per il pagamento di contributi unificati, imposte di registro e di bollo per contratti e sentenze. Sezione Demanio e Patrimonio	1.3.1	U.1.02.01.99.000	+ 516.843,76	+ 516.843,76

Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi € 516.843,76, corrisponde ad OGV che sarà perfezionata mediante impegno da assumersi con successivi atti del competente Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio a valere sulla Missione 1 Programma 3 Titolo 01 - capitolo n. U0003601 "Spese per il pagamento di contributi unificati, imposte di registro e di bollo per contratti e sentenze" C.R.A. 10.6" P.D.C.F. U.1.02.01.99.000.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
2. di autorizzare l'applicazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione relative al "fondo contenzioso", ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
3. di autorizzare la variazione al Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, approvato con D.G.R. n. 27 del 24/01/2023, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
4. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011;
5. di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
6. di stabilire che la Sezione Demanio e Patrimonio proceda alla presentazione di distinte domande di definizione agevolata per ciascuna delle liti tributarie pendenti, aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento descritti in narrativa, il tutto secondo le modalità disciplinate dall'art. 4 del Regolamento del Comune di Bari di cui in narrativa, entro il termine stabilito del 30.06.2023;
7. di stabilire che, con riferimento a ciascun atto impugnato e, dunque, a ciascuna domanda, la Sezione Demanio e Patrimonio proceda con distinti atti di pagamento delle somme derivanti dall'adesione alla definizione agevolata, computate ai sensi delle norme descritte in premessa;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'Avvocatura regionale per i successivi adempimenti processuali;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 42 co. 7 della L.R. 28/01 e sul sito internet [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile P.O. "Contenzioso Amministrativo" Servizio Amministrazione del Patrimonio" - Sezione Demanio e Patrimonio (Anna D'Eri)

La Dirigente "Servizio Amministrazione del Patrimonio" (Anna De Domizio)

La Dirigente della "Sezione Demanio e Patrimonio" (Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di



delibera, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture" (Angelosante Albanese)

L'Assessore al "Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti." (Raffaele Piemontese)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
2. di autorizzare l'applicazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione relative al "fondo contenzioso", ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
3. di autorizzare la variazione al Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025, approvato con D.G.R. n. 27 del 24/01/2023, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
4. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011;
5. di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
6. di stabilire che la Sezione Demanio e Patrimonio proceda alla presentazione di distinte domande di definizione agevolata per ciascuna delle liti tributarie pendenti, aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento descritti in narrativa, il tutto secondo le modalità disciplinate dall'art. 4 del Regolamento del Comune di Bari di cui in narrativa, entro il termine stabilito del 30.06.2023;
7. di stabilire che, con riferimento a ciascun atto impugnato e, dunque, a ciascuna domanda, la Sezione Demanio e Patrimonio proceda con distinti atti di pagamento delle somme derivanti dall'adesione alla definizione agevolata, computate ai sensi delle norme descritte in premessa;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, all'Avvocatura regionale per i successivi adempimenti processuali;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 42 co. 7 della L.R. 28/01 e sul sito internet [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

Il Segretario generale della Giunta  
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO

*Allegato E/1*

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

data: .../.../..... n. protocollo .....

Rif. delibera del .... Organo ...del ... ..n. ....

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2023 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>					
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Titolo	1	Spese correnti	516.843,76	516.843,76	
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
<b>Totale Programma</b>	<b>3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>516.843,76</b>	<b>516.843,76</b>	
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>inserirsi n. missione</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>516.843,76</b>	<b>516.843,76</b>	
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>			
Programma	1	Fondo di riserva			
Titolo	1	Spese correnti			516.843,76
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Fondo di riserva</b>			<b>516.843,76</b>
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			

## Allegato E/1

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo .....

Rif. delibera del .... Organo ... del ... .. n. ....

TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	516.843,76
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	516.843,76
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	516.843,76

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2023 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 (*)
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>					
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>					
<b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>					
TITOLO			516.843,76		
Tipologia					
TOTALE TITOLO					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
					516.843,76

Allegato E/1

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

data: .../.../..... n. protocollo .....

Rif. delibera del ... Organo ... del ... ..n. ....

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	previsione di competenza	previsione di cassa
			516.643,76

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL' ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Ufficio amministrativo  
Ufficio Finanziario  
Regione Puglia  
Cassa di Risparmio di Bari  
Serie: certificato 20230529  
Valido dal 13/05/2023 al 13/05/2026



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2023	74	19.06.2023

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197 COMMI DA 186 A 205. APPLICAZIONE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

**Responsabile del Procedimento**

PO - PAOLINO GUARINI  
Paolino Guarini  
19.06.2023 08:53:57  
GMT+01:00



**Dirigente**

Firmato digitalmente da

DR. NICOLA PALADINO

C = IT

